



Ministero della cultura
Consiglio superiore dello spettacolo

PARERE N. 7/2021

Criteria e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Nell'odierna seduta telematica del 04 ottobre 2021, in proseguimento della seduta del 23 settembre 2021;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante "*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*" e, in particolare, l'articolo 3, che istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo;

VISTO il decreto ministeriale rep. n. 73 del 30 gennaio 2018, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2018 al n. 743, recante "*Funzionamento del Consiglio superiore dello spettacolo e regime di incompatibilità dei componenti*";

VISTO il decreto ministeriale rep. n. 567 del 28 novembre 2019, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 2878 del 13 dicembre 2019, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dello spettacolo;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio superiore dello spettacolo, adottato in data 25 febbraio 2020;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante "*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*";

VISTO il D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Criteria e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163*";

CONSIDERATO il parere del Consiglio Superiore dello Spettacolo nella seduta del 2 agosto 2021;

VISTA la proposta di articolato di decreto ministeriale, recante "*Criteria e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017*", trasmessa in data 16 settembre 2021;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 22 novembre 2017, n. 175;



Ministero della cultura
Consiglio superiore dello spettacolo

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Il Consiglio superiore dello spettacolo esprime parere favorevole in merito alla proposta di articolato di decreto ministeriale, recante “*Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017*”, con le seguenti osservazioni e proposte di modifica o integrazione:

- a) Il Consiglio fa propria la preoccupazione espressa dalle categorie in merito alla reale quantificazione del contributo annuale (articolo 5, comma 10) nell’anno successivo a quello cui si riferisce l’istanza annuale, con la definizione del saldo dopo la rendicontazione consuntiva che potrebbe creare problematiche nella chiusura e nell’approvazione dei bilanci, soprattutto per quanto attiene le regole che sottintendono il funzionamento amministrativo di soggetti partecipati dalla Pubblica Amministrazione. Prende atto della proposta pervenuta da Agis ad alcuni rappresentanti del Consiglio d’introdurre nel decreto la seguente dizione che trascrive integralmente: “Per la determinazione del contributo annuale del 2022, non è prevista la quantificazione in base alla previsione ai sensi dell’art. 5, comma 10. Fermo restando il raggiungimento dei requisiti minimi, e verificato l’effettivo svolgimento delle attività sulla base dei limiti prefissati in fase di consuntivo, viene erogato, per l’anno 2022, un contributo pari a quello previsto per l’anno 2021”. Al riguardo il Consiglio, esprimendo il vivo apprezzamento per il dialogo costante tra la Direzione Generale e le categorie datoriali, in tale spirito suggerisce all’Amministrazione di verificare l’applicabilità o meno di tale proposta o, diversamente, d’individuare la modalità procedurale che possa risolvere la criticità sopra esposta;
- b) All’articolo 10, comma 2, lettera i) del DM 27 luglio 2017 si propone di elevare le recite in coproduzione al 50% delle recite programmate, come già previsto all’articolo 11 per i Teatri di rilevante interesse culturale;
- c) All’articolo 12, comma 2, lettera c) del DM 27 luglio 2017 si suggerisce di aggiungere la parola “almeno” prima di “uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del teatro [...]”. Analogo suggerimento viene rivolto per il nuovo articolo 25-bis, comma 2, lettera g) previsto nello schema di decreto in esame;
- d) All’articolo 16 Organismi di programmazione si propone di modificare i minimi di attività per le seguenti fasce: per la fascia b) scendere a 1000 giornate lavorative lasciando le 100 giornate recitative e per la fascia c) scendere a 500 giornate lavorative e 60 giornate recitative;
- e) All’articolo 17, comma 2, lettera f) del DM 27 luglio 2017 si suggerisce di aggiungere dopo la dizione “prevalenza di compagnie italiane” la dizione “o dell’Unione Europea”;
- f) All’articolo 18, comma 1, e all’art. 20, comma 1, lett. c), del DM 27 luglio 2017 si propone di introdurre la possibilità di eccezioni – giustificate da ragioni oggettive, quali la dimensione e la struttura del teatro o esigenze di acustica – al numero minimo di professori d’orchestra da impiegare – nel rispetto della *ratio* dell’art. 29 legge 800/1967 che prevede il limite in via generale tenendo conto dell’ipotesi ordinaria senza considerare casi eccezionali che pur sono presenti nel patrimonio storico dei teatri italiani (quali il Teatro Goldoni di Firenze e il Teatro Verdi di



Ministero della cultura

Consiglio superiore dello spettacolo

Busseto) – così modificando il testo delle due disposizioni: *Art. 18, comma 1, secondo periodo*: “I predetti teatri devono impiegare: a) non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali è consentito un numero inferiore, e salvo i casi di oggettiva impossibilità, previamente autorizzati da parte dell'Amministrazione; b) impiegare artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.”; *Art. 20, comma 1, lett. c)*: “c) siano impiegati non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali è consentito un numero inferiore, e salvo i casi di oggettiva impossibilità, previamente autorizzati da parte dell'Amministrazione;”

- g) All'articolo 19-bis, comma 1, introdotto nello schema di decreto, prendendo atto delle verifiche in atto da parte della Direzione Generale per un miglioramento della misura, nel rispetto del principio di favorire la sinergia fra capitali pubblici e privati anche nel settore dello spettacolo, propone di modificare il testo sostituendo le parole “orchestre costituite da enti pubblici” con le parole “orchestre costituite in forma di fondazione o associazione, da soggetti pubblici o privati, finanziate da enti pubblici territoriali in misura non inferiore al 50%”;
- h) All'articolo 21-bis introdotto dallo schema di decreto e riguardante i Centri di produzione musica, si suggerisce di diminuire il numero delle giornate lavorative portandole a 1000, allo scopo di favorire l'avvio sostenibile di queste strutture nel primo triennio;
- i) Per quanto concerne l'articolo 22, comma 2, lettera c), così come l'articolo 24, comma 2, lettera a) e l'articolo 40, comma 2, lettera a) del DM 27 luglio 2017, il Consiglio suggerisce alla Direzione Generale di verificare se applicare o meno una misura minima di concorso degli enti territoriali, stando attenti comunque a non inibire il contributo che viene assegnato soprattutto dalle amministrazioni civiche notoriamente in difficoltà di bilancio;
- j) All'articolo 28, Organismi di programmazione, si prende atto favorevolmente dell'intenzione dell'Amministrazione di eliminare il vincolo dei duecento posti, lasciando la possibilità di presentare istanza a quei soggetti i cui locali sono provvisti delle prescritte autorizzazioni;
- k) All'articolo 31-bis, al punto 2, comma b) che prevede l'istituzione dei Centri di produzione di circo, si propone di diminuire il numero delle rappresentazioni richieste, suggerendo un range tra le 100 e le 140 giornate di produzione, incluse anche quelle svolte all'estero (almeno 20) e tra le 30 e le 40 giornate di ospitalità. Per questa nuova categoria di soggetti si suggerisce altresì la possibilità di fare domanda anche per soggetti che non siano imprese, come accade per gli altri ambiti e, relativamente alla tabella dei fenomeni, s'invita a verificare la raccomandazione contenuta all'articolo 9 del D.L. 8 agosto 2013 (cd. Legge Bray) convertito con Legge 7 ottobre 2013;
- l) All'articolo 42, comma 1, del DM 27 luglio 2017, si propone di stabilire che i soggetti facenti domanda devono avere sede legale in Italia anziché aver svolto attività in Italia. Il Consiglio altresì è favorevole alla possibile eliminazione del comma 2 come prospettato dal Direttore Generale nel corso della seduta;



Ministero della cultura

Consiglio superiore dello spettacolo

- m) All'articolo 44, comma 3) del testo coordinato si propone d'inserire anche i progetti di reti sovra regionali e al comma 8) si suggerisce di modificare la dizione "Il Ministro, su propria iniziativa, può in ogni caso sottoporre" con la dizione "Il Ministro, su propria iniziativa, può in ogni caso proporre";
- n) S'invita inoltre l'Amministrazione a correggere un refuso riportato nell'Allegato 0A relativamente ai Teatri di Rilevante Interesse Culturale dove le prime istanze provengono dai soggetti dell'art.14 del DM 27 luglio 2017 e non dall'art.13;
- o) Il Consiglio invita le Commissioni Consultive, nel momento in cui saranno ripartiti i punteggi di qualità rispetto ai vari fenomeni, di prevedere maggiore attenzione nello stabilire l'entità del punteggio riferito al fenomeno che valorizza per le organizzazioni l'aderenza ai principi dell'Agenda 2030 e in sede di valutazione dei progetti di riconoscere un maggior punteggio per i soggetti che manifestano attenzione alla sostenibilità ambientale e alla parità di genere.

Il Consiglio prende atto della richiesta pervenuta alla Direzione Generale da parte di alcuni Centri Regionali della Danza relativa alla possibile introduzione di un nuovo articolo inerente all'istituzione di "Centri di rilevante interesse culturale – danza", su cui la stessa Direzione Generale sta operando le dovute verifiche. Non essendo note le caratteristiche, le funzioni e gli aspetti normativi che dovrebbero regolare tali istituti, non è possibile esprimere un parere al riguardo.

Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale spettacolo del Ministero della Cultura.

Roma, 04 ottobre 2021

IL PRESIDENTE